quanto strumento che consente al Dirigente, in caso di segnalate inadempienze, collegate all'azione amministrativa e/o contabile e/o penale, di esercitare il dovere d'intervento/denuncia alle competenti Autorità.

## Il terzo trauma

Ricevo copia dell'Ordinanza 3108, datata 23 febbraio 1998, e rimango allibito: mai vista una cosa del genere.

A parte il micidiale uso della lingua italiana ed errori di dattiloscrittura, nella **premessa** dell'ordinanza prendo atto di quattro commi che esulano dalla necessaria sequenza logica che conduce al dispositivo.

 Il primo comma richiama un'ordinanza senza chiarire se viene ad essere revocata e/o integrata.

Alla luce del successivo dispositivo, attivando una diversa regolamentazione del parcheggio, è evidente che la richiamata ordinanza sia da revocare. Senza detta precisazione abbiamo ben due ordinanze che disciplinano il parcheggio dello stadio, ne consegue che le figure previste dall'art. 12 del Codice della Strada hanno il dovere di elevare contravvenzioni come e più di prima, stante anche la conferma dovuta alla permanenza di una segnaletica verticale (ubicata su un traliccio) che ricorda che il parcheggio è riservato alle sole autovetture.

Detto aspetto contribuisce a rendere veramente oneroso e improbo il lavoro di tanti pubblici dipendenti.

 Il secondo comma afferma che alcuni autoveicoli ad uso speciale sostano rispettando le dimensioni degli spazzi di sosta.

Siamo alla presenza di una stesura dove prevale la fantasia alla tecnica, infatti, gli stalli di sosta (termine previsto dal Codice della Strada) sono definiti spazzi di sosta.

Siamo alla presenza di una constatazione pleonastica, visto che un veicolo che rispetta la segnaletica orizzontale non dovrebbe essere oggetto di trattazione, e diventa utile allorquando si passa al comma successivo.

 Il terzo comma dichiara la finalità dell'ordinanza che, in altre parole, è un intervento per consentire la sosta al maggior numero di veicoli, con particolare riferimento alle autovetture, nella piazza dello Stadio durante lo svolgimento delle partite di calcio.

Incredibile, tutta l'istruttoria si esaurisce in una semplice e generica attesa.

Chi ha redatto la premessa, non ha rilevato che un cittadino può recarsi allo stadio utilizzando il proprio autocarro, autocaravan, ecc., giacché lo stallo

di sosta che occupa è lo stesso che andrebbe a occupare servendosi di un'autovettura (situazione confermata nel precedente comma).

Alla luce di quanto detto, siamo alla presenza di un Comune democratico che sceglie su quale veicolo i cittadini, residenti e non, possono raggiungere lo stadio.

• Il quarto comma chiude l'istruttoria richiamando gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Incredibile, l'articolo 6 e 7 si sviluppano, ciascuno, in ben 15 punti (il solo punto 4 dell'articolo 6 prevede sei lettere, vale a dire sei situazioni diverse per attivare limitazioni alla circolazione), ma chi ha redatto l'ordinanza non ha trovato il tempo e/o le capacità per segnalare al cittadino destinatario della limitazione a quale punto/lettera deve la limitazione ai suoi diritti.

In una simile ottica, citare genericamente degli articoli per limitare i diritti del cittadino, il legislatore poteva fare a meno di perdere tempo elencando le situazioni possibili per consentire l'attivazione di una limitazione.

## Per concludere, prendo atto del dispositivo e di altri due incredibili commi.

• Il primo comma prevede il divieto di sosta agli autocarri (autoveicolo di cui alla lettera d, punto 1, art. 54 del Codice della Strada) per il Sabato e la Domenica, allorquando il loro peso eccede le 2,5 tonnellate.

Incredibile, nell'istruttoria non vi è alcun riferimento al peso dei veicoli, ma s'introduce uno specifico divieto.

Vale l'occasione per ricordare che una limitazione alla massa dei veicoli può trovare giustificazione nelle caratteristiche strutturali della sede stradale (una relazione tecnica che evidenzi che una strada non è in grado sostenere un determinato carico) oppure può trovare giustificazione nel prevenire un inquinamento atmosferico e/o acustico stradale (una relazione tecnica completa di un monitoraggio che dimostra un inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al transito di particolari veicoli). Nel nostro caso, lo ripeto, è introdotta una limitazione di peso per la categoria autocarri senza alcuna premessa, attivando un'assurda e nuova discriminazione nell'ambito delle stesse famiglie che hanno un autocarro similare ma di peso diverso.

 Il secondo comma ha dell'allucinante poiché, anche se composto di soli cinque righi, richiede una lunga analisi.

Per praticità di lettura procedo per punti.